Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 ottobre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 18 ottobre, alle ore 19, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Gaston Palewski, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia.

(5968)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. 946.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 37 di esecuzione della zona compresa fra il viale Aventino, via di Porta San Paolo, le mura urbane, Porta e via San Sebastiano e della variante VII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente le norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e nella legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 28 settembre 1956, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consigliare del 24-25 maggio 1955, ha chiesto l'approvazione della variante *ter* al piano particolareggiato n. 37 di esecuzione della zona compresa fra il viale Aventino, via di Porta San Paolo, le mura urbane, Porta e via San Sebastiano, approvata con regi decreti 10 marzo 1934 e 19 luglio 1940, nonchè della variante VII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona compresa fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo, approvato con regi decreti 26 gennaio 1933, 12 settembre 1935 e 29 giugno 1940;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Mario Rosa (1), Società A.R.D.E.A., rappresentata dall'ingegnere Mazzenga Cesidio (2), Società immobiliare Maria Druso, rappresentata da Alberto Sordi (3), ingegnere Mattia Marufli (4), Anna Giusti in Giovannetti ed altri (5), avv. Luigi Zegretti (6), Curia generale dei Frati Minori conventuali, in persona del P. M. Vittorio Costantini (7), Società Drusiani in persona dell'ingegnere Adolfo Ricci (8), Società anonima immobiliare Antoniana rappresentata dal dott. Giuseppe Azzaretto (9), arch. Giorgio Calza Bini (10);

Ritenuto inoltre che fuori termine sono state prodotte le opposizioni appresso indicate: Eleonora Pietromarchi ved. Attolico ed altri (11), Società a r. l. Turistica Partenopea, rappresentata dal dott. Oronzo D'Amico (12), Grassi Lidio ed altri (13), Margherita Taliani D'Asburgo (14);

Ritenuto che con le varianti di cui trattasi il Comune ha proposto di apportare ai piani particolareggiati nn. 37 e 22 alcune modifiche necessarie per eliminare previsioni ritenute superate e per assicurare una maggiore tutela panoramica ed ambientale a tutta la zona situata lungo il margine interno delle mura urbane da Porta Metronia a Porta San Paolo, evitando che il sorgere di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle

esistenti possano pregiudicare l'attuale ambiente paesistico;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede essenzialmente:

a) il divieto assoluto di qualunque costruzione per la zona già destinata a villini signorili lungo la via Druso e per alcuni isolati destinati a parco privato.

b) la costruzione di un vialetto interno lungo le mura urbane per consentire una migliore visione delle mura stesse;

c) il divieto di costruire, nella zona destinata a parco privato con particolari limitazioni, ad una altezza superiore a m. 7,50 dal suolo e di superare complessivamente 1/20 dell'area relativa;

d) la eliminazione, nella zona compresa tra le vie di Porta San Sebastiano e Cristoforo Colombo, del vincolo di costruzione della nuova sede del Ministero degli esteri e la conservazione di quello di parco pubblico, nonchè la destinazione a « rispetto assoluto » di quella parte della zona già occupata da ville ormai sistemate;

e) l'ampliamento della zona a parco pubblico ed il vincolo a zona di rispetto assoluto per le aree comprese fra la via C. Colombo ed il viale Giotto;

f) il vincolo di zona di rispetto su taluni isolati già edificati lungo il viale Giotto nonchè una leggera modifica alla sistemazione in angolo fra questo viale e la via Piramide Cestia;

Considerato che le proposte varianti non contrastano con le previsioni del piano regolatore di massima del 1931;

Considerato che il progetto presentato dal Comune risponde in generale al criterio di dare un assetto definitivo all'importante zona di interesse archeologico e monumentale, che ne forma l'oggetto, tutelando l'ambiente paesistico che contorna i cospicui resti della romanità in uno dei punti più significativi della città;

Che~~, peraltro,~~ ~~si ravvisa opportuno perfezionare il~~ progetto stesso in qualche situazione particolare, per renderlo più aderente alle esigenze ambientali ed alle possibilità di una più rapida realizzazione delle sistemazioni;

Che, alla stregua di quanto sopra e salve le determinazioni di cui appresso in merito alle opposizioni, appare necessario prescrivere quanto segue:

1) la zona destinata a parco privato con limitazioni, ubicate nei pressi di Porta San Sebastiano, deve essere vincolata a zona di rispetto assoluto, alla pari di quelle vicine comprese tra San Giovanni, Porta Latina ed il Parco Egeria, poichè trattasi di una delle località più strettamente connesse all'ambiente della Porta San Sebastiano stessa ed in cui sono già sorte varie costruzioni che sarebbe dannoso sviluppare ulteriormente;

2) la zona lungo la via Druso, tenuto conto che nel precedente piano particolareggiato n. 22 era destinata a villini signorili e nel frattempo ha avuto già un parziale assetto, deve essere vincolata a zona di rispetto normale e non assoluto;

3) alle strade del Colle di Monte d'Oro deve essere conservato il carattere di passeggiata a parco, concordando tempestivamente con la Soprintendenza ai monumenti del Lazio le loro definitive sistemazioni, e escludendo, comunque, dal traffico veicolare i tratti di strada parallelamente all'incirca alla via Druso, ai quali va conferito l'aspetto di strada verde;

Considerato che si ritiene altresì necessario prescrivere che nelle zone destinate a parco pubblico, anche al di fuori del perimetro delle varianti in esame, le costruzioni, le quali abbiano un aspetto caratteristico e non contrastino con le sistemazioni da attuare vengano per quanto possibile mantenute nella loro presente destinazione o riservate ad altro uso confacente;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate, che quella a firma Rosa Mario (1) e Anna Giusti in Giovannetti ed altri (5), con le quali si chiedono modificazioni alle previsioni di zone a parco pubblico, sono da respingere, poichè tali zone si presentano quali elementi indispensabili per assicurare alla località un assetto veramente rispondente al suo carattere monumentale;

Che, per gli stessi motivi, vanno respinte le opposizioni Società A.R.D.E.A. (2), Curia generale Frati minori conventuali (7), Grassi Lidio ed altri (13) per la parte in cui esse si riferiscono al parco pubblico;

Considerato che le opposizioni appresso elencate, intese ad ottenere la modificazione delle caratteristiche di zona in cui è previsto il rispetto assoluto, non possono accogliersi per quanto concerne le eccezioni di illegittimità sollevate nei confronti di tale vincolo, poichè siffatta forma di divieto a costruire non è esclusa dalle norme in vigore che regolano l'utilizzazione di dette zone di rispetto e, del resto, è possibile ed utile prestabilire con criteri di uniformità la graduazione delle limitazioni proprio in sede di formazione del piano particolareggiato;

Che, tuttavia, per quanto concerne l'effettiva opportunità della fabbricazione nella zona oggetto di tali opposizioni, si ritiene di consentirla parzialmente e con particolari cautele quando ricorrano, in particolare, le seguenti condizioni:

a) le costruzioni abbiano carattere unifamiliare;

b) ciascuna costruzione abbia un lotto disponibile di ~~almeno un ettaro~~;

c) la massima superficie coperta non superi 1/40 dell'area del lotto presentemente disponibile;

d) la massima altezza raggiungibile sia di m. 7 a partire dalla quota media del terreno, a sistemazione avvenuta, lungo il perimetro dell'edificio;

e) la pendenza dei tetti non superi il 30 %;

f) le costruzioni siano distanziate dal filo delle strade di almeno m. 30 e dai confini di una misura non inferiore all'altezza delle stesse;

g) le costruzioni siano ubicate e sistemate in modo tale da non essere visibili nè dalle strade, nè da altri punti panoramici circostanti accessibili al pubblico (parchi, belvederi, monumenti, ecc.);

Che, alla stregua di quanto sopra, possono essere accolte parzialmente le opposizioni della Società A.R.D.E.A. e della Società anonima immobiliare Antoniana (9); sono da respingere quella dell'avv. Luigi Zegretti (6), nonchè quella della Curia generale dei Frati minori conventuali (7) per la parte riguardante le zone di rispetto; sono ugualmente da respingere l'opposizione dell'arch. Giorgio Calza Bini (10), e quelle della sig.ra Eleonora Pietromarchi ved. Attolico ed altri (11), e della Società Turistica Partenopea (12), le quali ultime sono altresì irricevibili perchè prodotte fuori termine;

Considerato che è da respingere l'opposizione presentata dalla Società Drusiana (8) per difetto di motivazione;

Considerato che l'opposizione della Società immobiliare Maria Druso, prodotta avverso la destinazione a « zona di rispetto assoluto » della piccola fascia di terreno confinante con via Druso, già destinata a « villini signorili » dal precedente piano n. 22, risulta parzialmente accolta in relazione a quanto è stato prescritto al n. 2 del secondo « considerando »;

Considerato che l'opposizione dell'ing. Mattia Maruffi (4), nonchè quella di Grassi Lidio ed altri, per la parte non riguardante il parco pubblico (13), non danno luogo a provvedere poichè ricadenti fuori dei limiti delle presenti varianti;

Considerato che l'opposizione a firma Margherita Taliani di Asburgo (14) non dà luogo a provvedere, in quanto riguarda questioni di esclusiva competenza comunale;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 662 emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 5 ottobre 1956;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Accolte parzialmente le opposizioni Società A.R.D. E.A. rappresentata dall'ing. Cesidio Mazzenga (2), Società immobiliare Maria Druso, rappresentata da Alberto Sordi (3), Società anonima immobiliare Antoniana rappresentata dal dott. Giuseppe Azzaretto (9), respinte le opposizioni Mario Rosa (1), Anna Giusti in Giovannetti ed altri (5), avv. Luigi Zegretti (6), Curia generale dei Frati minori conventuali in persona del P. M. Vittorio Costantini (7), Società Drusiana rappresentata dall'ing. Adolfo Ricci (8), arch. Giorgio Calza Bini (10), Pietromarchi Eleonora ved. Attolico ed altri (11), Società Turistica Partenopea (12); con non luogo a provvedere per le opposizioni ing. Mattia Maruffi (4) e Margherita Taliano d'Asburgo (14); respinta in parte ed in parte con non luogo a provvedere l'opposizione Grassi Lidio ed altri (13); sono approvate con le prescrizioni indicate in narrativa, la variante *ter* al piano particolareggiato n. 37 di esecuzione della zona compresa fra il viale Aventino, via di Porta San Paolo, le mura urbane, Porta e via San Sebastiano nonchè la variante VII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona compresa fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia ed il Colosseo.

I progetti delle varianti suindicate saranno vistati dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in due planimetrie in scala 1:1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 91. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 luglio 1957, n. 947.

Approvazione del piano particolareggiato n. 152 di esecuzione della zona compresa tra via Aurelia, il perimetro del piano particolareggiato n. 95, la ferrovia Roma-Viterbo, il viale Vaticano e la via Porta Pertusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1936, n. 1987, convertito con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1956, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 325 del 26 gennaio 1956, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 152 di esecuzione della zona compresa tra via Aurelia, il perimetro del piano particolareggiato n. 95, la ferrovia Roma-Viterbo, il viale Vaticano e la via di Porta Pertusa;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante la pubblicazione degli atti è stata presentata, nei termini, una opposizione da parte della Società per azioni Edilizia Terreni via Aurelia, in merito alla quale il Comune ha formulato le proprie deduzioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede, essenzialmente:

1) la sistemazione urbanistica di una piccola zona, compresa fra la via Aurelia e la nuova via di piano regolatore;

2) la destinazione a villini comuni per la zona riservata all'edilizia dal piano regolatore di massima;

3) la destinazione a parco pubblico per le zone a ridosso delle mura della Città del Vaticano ed a rispetto per le strisce lungo i margini della ferrovia Roma-Viterbo;

4) il vincolo a servitù ferroviaria per una striscia di terreno sovrastante la costruenda galleria ferroviaria del tronco Maccarese-Roma con la prescrizione che nessun edificio potrà essere costruito a distanza inferiore a metri 25 dall'asse della striscia in parola, prima che venga costruita la galleria;

Considerato che le previsioni contenute nel piano appaiono ben studiate, atte ad assicurare alla zona una organica sistemazione urbanistica e, pertanto, ammissibili;

Considerato che l'opposizione presentata dalla Società per azioni Edilizia Terreni via Aurelia è da respingere in quanto motivata da interessi privati in contrasto con la soluzione proposta dal piano, che, come si è detto, appare ammissibile e necessaria per una razionale sistemazione del traffico nella zona;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 667 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati per la esecuzione del piano regolatore di Roma nella adunanza del 12 febbraio 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione della Società per azioni Edilizia Terreni via Aurelia, è approvato il piano particolareggiato n. 152 di esecuzione della zona compresa tra via Aurelia, il perimetro del piano particolareggiato n. 95, la ferrovia Roma-Viterbo, il viale Vaticano e la via Porta Pertusa.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in planimetria in iscala 1:1000, in una planimetria in scala 1:5000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 90 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. 948.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti:

14) Istituto di antropologia;
15) Istituto di microbiologia.

Art. 68. — Gli Istituti annessi alla Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

1) Istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia;
2) Istituto di patologia generale e di anatomia patologica;
3) Istituto di zootecnica generale;
4) Istituto di patologia speciale e clinica medica;
5) Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;
6) Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
7) Istituto di ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 92. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 949.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. M. V. del Carmelo, in frazione Collecarino del comune di Arpino (Frosinone).

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sora in data 28 giugno 1952, integrato con dichiarazione dell'8 luglio 1954, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. del Carmelo, in frazione Collecarino del comune di Arpino (Frosinone) e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 30. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 950.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Trieste.

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste in data 16 agosto 1949, integrato con altri due decreti e con dichiarazione in data 26 aprile 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Trieste, e vengono istituiti due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa; viene infine riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 33. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 951.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa vicariale di San Giacomo, in frazione Saint Jacques, del comune di Ayas (Aosta).

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa vicariale di San Giacomo, in frazione Saint Jacques del comune di Ayas (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 32. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 952.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generale, in Maslianico (Como), dell'Istituto dei Fratelli Missionari del Terz'Ordine di San Francesco di Assisi.

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generale, in Maslianico (Como), dell'Istituto dei Fratelli Missionari del Terz'Ordine di San Francesco d'Assisi.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 48. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1957.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali di Roma ad apportare modifiche al regolamento in vigore pei Magazzini generali da essa gestiti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sul l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le sue successive modificazioni;

Visto il regolamento d'esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società per azioni Magazzini generali in Roma, all'esercizio di Magazzini generali in Roma, Porto Fluviale, per il deposito di merci varie anche di provenienza estera;

Visti i decreti Ministeriali con i quali la Società predetta è autorizzata a modificare il proprio regolamento, e, in particolare il decreto Ministeriale 21 maggio 1949

Vista la domanda presentata dai suddetti Magazzini per essere autorizzati a modificare il regolamento attualmente in vigore, nonchè, per quanto concerne le tariffe, il criterio della suddivisione delle merci in solo otto categorie, tornando al sistema di classificazione vigente nel 1927;

Viste le delibere di Giunta adottate in proposito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma il 13 novembre ed il 4 dicembre 1956, recanti rispettivamente i numeri 757 e 829;

Ritenuto che a' sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, competente per l'approvazione dei chiesti aumenti tariffari è la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, d'intesa con il locale Comitato provinciale dei prezzi, mentre per le modifiche regolamentari debbono provvedere le Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico

La Società per azioni Magazzini generali di Roma è autorizzata ad apportare al regolamento in vigore pei Magazzini generali da essa gestiti in Roma, e approvato col decreto Ministeriale 21 maggio 1949, le modificazioni di cui alle citate deliberazioni di Giunta nn. 757 e 829, adottate il 13 novembre ed il 4 dicembre 1956 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

La detta Camera di commercio, industria e agricoltura è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(5882)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada provinciale n. 9 « Calle Cupa Ponte Oliveto » alla statale n. 91, in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1956, n. 293, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale n. 9 « Calle Cupa-Ponte Oliveto », presso Oliveto Citra, attraverso i torrenti Puceglia e Lavandaia, s'innesta alla statale n. 91;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 364;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla provinciale n. 9 « Calle Cupa-Ponte Oliveto », presso Oliveto Citra, attraverso i torrenti Puceglia e Lavandaia, s'innesta alla statale n. 91, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(5947)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1957.

Modifiche alle norme speciali tecniche concernenti l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 17 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, nonchè l'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938, n. 864;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 17 dicembre 1937, concernente norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 17 dicembre 1937, concernente norme speciali tecniche per la esportazione dei cavolfiori;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 17 dicembre 1937, concernente norme speciali tecniche per la esportazione dei pomodori;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 agosto 1938, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle mandorle;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1939, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle castagne;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1940, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1940, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1940, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1940, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle uve da tavola, modificato col decreto Ministeriale 15 agosto 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 5 settembre 1942;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1940, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 26 maggio 1942, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle albicocche;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 6 giugno 1949, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle cipolle destinate nelle Americhe;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 luglio 1949, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione delle pere;

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 dicembre 1950, concernente norme speciali tecniche per l'esportazione dei loti;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, sentito il parere di una Commissione di esperti delle varie categorie interessate, nominata dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso, ha facoltà, in relazione a particolari situazioni della produzione, del traffico e dell'andamento dei mercati esteri:

di elevare i requisiti minimi qualitativi dei prodotti stessi, contemplati nei decreti Ministeriali in premessa;

di ridurre le tolleranze sancite nei decreti Ministeriali in premessa;

di stabilire quali varietà o tipi, qualifiche di selezione, categorie di calibrazione, imballaggio, impacco e sistemi di carico da adottarsi per le spedizioni, di cui ai decreti Ministeriali in premessa, siano da ammettersi all'esportazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della pubblicazione.

Roma, addì 10 ottobre 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5970)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1957.

Norme per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 8 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, a favore dei prestiti contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957, e dalle cantine sociali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, contenenti disposizioni per la concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957 e dalle cantine sociali;

Considerata la necessità di determinare la misura del predetto contributo e di fissare le modalità per la liquidazione ed il pagamento del contributo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Sui prestiti contratti con istituti o enti esercenti il credito agrario dagli Enti gestori degli ammassi volontari e dalle cantine sociali, per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve di produzione 1957, è data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concedere un contributo statale negli interessi nella misura di lire quattro annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Ove l'operazione, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo annuo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione.

Art. 2.

I prestiti di cui all'art. 1 debbono essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 per cento, ed il loro ammontare non dovrà essere inferiore all'80 per cento del valore di mercato delle uve determinato convenzionalmente, a seconda della qualità delle uve, dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

In tutte le Provincie ammesse ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto è istituito un Comitato, presieduto dall'Ispettore agrario provinciale, e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di istituti o enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto.

I rappresentanti dei produttori agricoli sono scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli Enti ammassatori, e delle cantine sociali, ove esistano. I rappresentanti degli istituti o enti di credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'Istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo:

a) di ripartire tra gli istituti ed enti esercenti nella Provincia il credito agrario la quota di contributo assegnata alla Provincia uniformandosi a quanto disposto nel successivo art. 4;

b) di curare gli adempimenti ad esso affidati dal presente decreto;

c) di vigilare, nell'ambito provinciale, sulla applicazione delle norme di cui all'art. 8 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, e sulla esatta osservanza delle norme contemplate nel presente decreto.

Art. 4.

La ripartizione della quota di contributo attribuita a ciascuna Provincia tra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sarà effettuata in relazione all'ammontare dei prestiti chiesti a ciascun istituto o ente, che questi debbono comunicare al Comitato nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella eventualità che l'ammontare globale dei prestiti chiesti superi la somma che nella Provincia può essere ammessa al beneficio del contributo, sarà proporzionalmente determinata la parte di tutti i prestiti da ammettere al contributo negli interessi. In caso di parziale utilizzazione del prestito concesso, tale riduzione proporzionale verrà operata sulla somma effettivamente utilizzata. E' facoltà del Comitato di impiegare eventuali economie, derivanti da parziali utilizzazioni dei prestiti concessi, per aumentare la parte dei prestiti effettivamente utilizzati ammessa al contributo negli interessi.

Gli istituti ed enti di cui sopra, dopo che sia stato deciso dai loro organi deliberanti l'accoglimento delle singole domande di mutuo, invieranno al Comitato provinciale richiesta di assegnazione del contributo per la domanda o gruppo di domande da essi accolte.

Nelle domande, in cui dovrà essere confermato da parte degli istituti ed enti mutuanti l'impegno di attenersi strettamente alle disposizioni emanate col presente decreto circa la concessione dei benefici richiesti, dovrà essere indicato il nominativo del mutuatario; l'ammontare e la durata del prestito; il tasso di interesse dell'operazione, nonchè qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'operazione o le operazioni oggetto della richiesta. Dovrà essere altresì inviata copia della convenzione di finanziamento da stipulare fra l'istituto o l'ente mutuante ed il mutuatario.

Il Comitato provinciale, esaminate le domande, le invierà, con il proprio parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, accertata l'ammissibilità dell'operazione ai benefici richiesti, provvederà ad emanare il decreto di assegnazione del relativo contributo statale.

Art. 5.

Dopo la chiusura della operazione, per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio dell'operazione stessa, l'istituto o ente mutuante avanzerà al Comitato provinciale, che la trasmetterà con suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, domanda per la liquidazione del contributo, accompagnandola con un estratto conto nel quale deve essere a parte indicata la quota complessiva di interessi a carico del mutuatario.

Su tale quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo della operazione, la quota di contributo a carico dello Stato.

Art. 6.

Il Comitato provinciale, entro il 5 novembre 1957, comunicherà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la parte che, alla data del 31 ottobre 1957, eventualmente non risultasse utilizzata, sulla quota del contributo attribuita alla Provincia.

Le quote non utilizzate potranno essere destinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad altre Provincie.

Art. 7.

Nelle Regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano l'assegnazione di contributi negli interessi a carico delle Regioni per prestiti concessi ad enti gestori di ammassi volontari di uve e cantine sociali per la vendemmia 1957, il contributo statale di cui all'art. 8 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, verrà corrisposto nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Art. 8.

L'importo complessivo di lire 500 milioni, stanziato con l'art. 8 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, per la concessione di contributi negli interessi sui mu-

tui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari delle uve, attuati per la campagna vinicola 1957, e dalle cantine sociali è ripartito, tra le varie Provincie, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1957

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1957
Registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 240. — PALADINI

Tabella di ripartizione fra le Provincie del contributo disposto con l'art. 8 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812.

Provincia		Importo
Alessandria	L.	24.500.000
Asti	»	21.000.000
Cuneo	»	4.000.000
Novara	»	4.000.000
Torino	»	2.000.000
Vercelli	»	3.000.000
Bergamo	»	1.000.000
Brescia	»	6.000.000
Como	»	500.000
Mantova	»	5.000.000
Milano	»	500.000
Pavia	»	14.000.000
Sondrio	»	1.500.000
Bolzano	»	10.000.000
Trento	»	8.000.000
Belluno	»	500.000
Padova	»	8.000.000
Treviso	»	13.000.000
Venezia	»	12.000.000
Verona	»	16.000.000
Vicenza	»	10.000.000
Gorizia	»	500.000
Udine	»	5.000.000
Bologna	»	3.000.000
Ferrara	»	500.000
Forlì	»	8.000.000
Modena	»	14.000.000
Parma	»	1.500.000
Piacenza	»	1.500.000
Ravenna	»	13.000.000
Reggio Emilia	»	27.000.000
Arezzo	»	1.000.000
Firenze	»	2.000.000
Grosseto	»	500.000
Livorno	»	2.000.000
Lucca	»	500.000
Massa Carrara	»	500.000
Pisa	»	2.500.000
Pistoia	»	1.000.000
Siena	»	1.500.000
Terni	»	1.000.000
Ancona	»	5.000.000
Ascoli Piceno	»	6.000.000
Macerata	»	4.000.000
Pesaro e Urbino	»	3.500.000
Frosinone	»	3.000.000
Latina	»	3.500.000
Rieti	»	500.000
Roma	»	15.000.000
Viterbo	»	2.500.000
Chieti	»	500.000
L'Aquila	»	1.000.000
Pescara	»	500.000
Teramo	»	1.500.000
Avellino	»	1.000.000
Benevento	»	1.500.000
Caserta	L.	2.000.000
Napoli	»	2.000.000
Salerno	»	1.000.000
Bari	»	22.000.000
Brindisi	»	22.000.000
Foggia	»	13.000.000
Lecce	»	58.500.000
Taranto	»	12.500.000
Matera	»	500.000
Potenza	»	3.000.000
Catanzaro	»	4.000.000
Cosenza	»	1.000.000
Reggio Calabria	»	3.000.000
Agrigento	»	2.000.000
Caltanissetta	»	1.000.000
Catania	»	3.000.000
Messina	»	4.500.000
Palermo	»	3.000.000
Ragusa	»	1.000.000
Siracusa	»	2.500.000
Trapani	»	26.000.000
Cagliari	»	10.500.000
Nuoro	»	1.000.000
Sassari	»	1.000.000
	L.	500.000.000

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(5949)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile « Unione », di Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa edile « Unione », di Viterbo, in data 3 agosto 1957, dalle quali si rileva che l'Ente suddetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuto che a carico della Cooperativa in parola pendono anche istanze di fallimento e che pertanto è necessario assoggettarla alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edile « Unione », di Viterbo, costituita con atto 15 marzo 1952 del notaio Mario Corigliano, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Sergio Coletta è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1957

Il Ministro GUI

(5971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale civile di Catanzaro ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 11 settembre 1957, n. 330/144, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Catanzaro ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(5951)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 18 ottobre 1957:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 settembre 1957, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Sconocchia Mario nel comune di Abbadia San Salvatore, distretto notarile di Siena, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Radicofani, stesso distretto.

E' revocato il decreto Ministeriale 20 aprile 1957, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Quaranta Hèna nel comune di Nesso, distretto notarile di Como, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Guardiaregia, distretto notarile di Campobasso.

(5953)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento provvisorio del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Con decreto interministeriale n. 18781.1, in data 15 ottobre 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via provvisoria, il carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

(5985)

Riconoscimento provvisorio del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Ceriale (Savona).

Con decreto interministeriale n. 18776.15, in data 15 ottobre 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via provvisoria, il carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Ceriale (Savona).

(5986)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il decreto 17 settembre 1957, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1957, n. 368, dal Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 5 ottobre 1957, n. 247, in luogo di « Secugnano » leggasi « Secugnago ».

(5988)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3113/1017 in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 71), è stata determinata in via definitiva in L. 6.216.526 (lire seimilioniduecentosedicimilacinquecentoventisei), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Laiatico (Pisa), della superficie di ettari 90.26.20 nei confronti della ditta GOTTI LEGA Alberto fu Augusto, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2888, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 1.177.444 (lire unmilionecentosettantasettemilaquattrocentoquarantaquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L 7.390.000 (lire settemilionitrecentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 18 aprile 1957.

(5928)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Bombole per metano costruite negli anni precedenti al 1942. Bombole per metano sprovviste di certificato di approvazione. (Circolare n. 116 1957).

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni su recipienti per gas compressi e d'intesa con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, presi accordi con l'E.N.I. e con le categorie interessate, si dispone che siano ritirate dalla circolazione, non oltre le date appresso specificate, le bombole seguenti:

Bombole ATB sottoposte ad approvazione negli anni 1939 e precedenti e bombole Dalmine sottoposte ad approvazione nell'anno 1937:

da ritirare dalla circolazione non oltre il 31 dicembre 1957;

Bombole ATB sottoposte ad approvazione negli anni 1940, 1941 e 1942 (fino a quella con numero di matricola 65.000) e bombole Dalmine sottoposte ad approvazione nell'anno 1938:

da ritirare dalla circolazione non oltre il 30 giugno 1958.

Si dispone inoltre che le bombole Dalmine costruite negli anni 1939, 1940 e 1941 (fino a quella con numero di matricola 670.000) siano sottoposte a revisione, alla normale scadenza quinquennale, con la procedura prevista per la revisione speciale di cui alla circ. 43/1953.

Si dispone infine l'abrogazione della prescrizione con la quale è stata consentita la regolarizzazione delle bombole per metano di costruzione nazionale sprovviste di certificato di approvazione o non comprese nei noti elenchi (circ. 231/1953 del 1° agosto 1953, parte 1ª, capitolo VIII, paragrafo 1 *E*).

Roma, addì 24 settembre 1957

p. *Il Ministro*: FIRPO

(5959)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati smarriti i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Panzanani Emilio, già esercente in Firenze, via Ghibellina, 68.
Tali marchi erano contrassegnati col n. 36-FI.

(5952)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Osa-Albegna, con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 942, in data 16 ottobre 1957, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Osa-Albegna, con sede in Grosseto, deliberate in data 11 luglio 1957 dal Consiglio dei delegati dell'Ente.

(5926)

Approvazione dell'atto di transazione stipulato il 28 maggio 1957 fra il comune di Forlì ed il Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1957, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 63, viene approvato l'atto di transazione stipulato il 28 maggio 1957 fra il comune di Forlì ed il Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì, e viene autorizzato il Laboratorio stesso ad acquistare un appezzamento di terreno cedutogli dal comune di Forlì a completa tacitazione di ogni sua pretesa derivante dalla vertenza giudiziaria in corso e dotato di casa colonica, dell'estensione di ha. 3.04.64, sito nel comune di Forlì, frazione Romiti, lungo la strada comunale di Roncadello, distinto nel vigente catasto rustico del detto Comune al foglio 117 con le particelle 57, 23, 111-b, 112, 113.

(5915)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 21 febbraio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Castelseprio (Varese).

(5954)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 23 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,78	624,82	624,80	624,80	624,82	624,80	624,80	624,80	624,85
$ Can.	647,55	648,50	648 —	648,50	647,50	648,51	648,25	648,50	648,50	648,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,82	145,80	145,80	145,81	145,805	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,71	90,56	90,60	90,63	90,70	90,65	90,60	90,73	90,65	90,65
Kr. N.	87,93	87,75	87,80	87,80	87,875	88,01	87,80	88 —	87,90	87,90
Kr. Sv.	121,34	121,15	121,20	121,16	121,10	121,35	121,10	121,35	121,25	121,25
Fol.	165,46	165,20	165,30	165,20	165,25	165,54	165,22	165,50	165 —	165,25
Fr. B.	12,53	12,55	12,565	12,5525	12,545	12,54	12,555	12,54	12,55	12,56
Fr. Fr.	148,65	148,38	148,53	148,30	148,40	148,70	148,35	148,60	148,35	148,45
Fr. Sv. acc.	143,31	142,97	143,05	142,98	142,90	143,39	142,97	143,30	143 —	143,05
Lst.	1757,40	1755 —	1754,75	1755,50	1755 —	1758 —	1755 —	1757,80	1755,25	1755,75
Dm. occ.	149,10	148,90	148,90	148,88	148,88	149,23	148,81	149,10	148,85	148,95
Scell. Aust.	24,12	24,06	24,08	24,08	24,10	24,14	24,095	24,12	24,13	24,10

Media dei titoli del 23 ottobre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,525
Id. 3,50 % 1902	60,55
Id. 5 % 1935	92,90
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,95
Id. 5 % 1936	95,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	92,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	648,375
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,615
1 Corona norvegese	87,80
1 Corona svedese	121,13
1 Fiorino olandese	165,21
1 Franco belga	12,554
100 Franchi francesi	148,325
1 Franco svizzero acc.	142,975
1 Lira sterlina	1755,25
1 Marco germanico	148,845
1 Scellino austriaco	24,087

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per la diretta ammissione di cento sottotenenti di complemento al secondo anno dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 269 che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1307, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni:

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1957 che approva la graduatoria del concorso per l'ammissione all'Accademia militare per l'anno accademico 1956-57;

Decreta:

Art. 1.

Per ricoprire i posti rimasti vacanti nel concorso per l'ammissione all'Accademia militare, bandito col decreto Ministeriale 18 giugno 1956, è indetto un concorso, per esami. per l'ammissione diretta al secondo anno della predetta Accademia per il seguente numero di posti:

a) 80 per il concorso delle varie Armi;

b) 20 per il corso del Servizio automobilistico.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i sottotenenti di complemento in servizio o in congedo: delle varie Armi, se aspiranti al corso di cui all'art. 1, lettera *a*) o del Servizio automobilistico, se aspiranti al corso di cui all'art. 1, lettera *b*) i quali:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a metri 1,65;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) non abbiano superato il 25° anno di età al 1° ottobre 1957;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

e) abbiano riportato, in sede di note caratteristiche, quale ultima qualifica quella minima di «buono con punti 3» se trattasi di ufficiali in congedo o di ufficiali che, ultimato il servizio di prima nomina, siano stati trattenuti in servizio; siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai competenti superiori gerarchici, per qualità morali e militari nonchè per preparazione tecnico-professionale, se trattisi di ufficiali in servizio di prima nomina o comunque in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 100, debbono essere indirizzate al Comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse devono essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola *domanda*, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) grado, Arma e Distretto o Corpo di appartenenza;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indirizzo esatto del concorrente.

Art. 5.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile, *debitamente legalizzata*;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 100), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200) debitamente legalizzato:

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) domanda in carta bollata da L. 200, diretta al Ministero della difesa-Esercito, contenente esplicita rinuncia al grado rivestito per assumere la qualifica di allievo. La rinuncia avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Per coloro che non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente, la rinuncia al grado, giusta la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, sarà considerata come non avvenuta;

h) certificato per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il concorrente è iscritto e legalizzato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

l) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4 x 6) del concorrente, con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome, data e luogo di nascita. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia.

Per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità con sede in Roma non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Art. 6.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente decreto o insufficientemente documentate.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda purchè producano entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi concorrente.

Art. 8.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) visita preliminare collegiale: presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nella cui giurisdizione è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dallo stesso Comando militare territoriale.

Per i concorrenti residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze. Le spese relative sono a carico dei concorrenti;

b) visita medica di appello: vi saranno sottoposti i concorrenti che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il concorrente sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) visita di accertamento definitivo: presso la sede della Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i concorrenti già dichiarati abili nella visita preliminare o di appello.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i concorrenti dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione saranno diramati dal Comando dell'Accademia militare.

Art. 9.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede della Accademia militare di Modena, a decorrere dal 30 ottobre 1957 e consisteranno nelle seguenti prove orali: topografia con elementi di geodesia, analisi algebrica, geometria analitica con elementi di proiettiva, fisica sperimentale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami solo i concorrenti che siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera c) del precedente art. 8.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, in ciascuna prova di esame, avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice la quale sarà suddivisa in quattro Sottocommissioni.

Art. 11.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da due distinte graduatorie di merito, una per i concorrenti al corso delle varie Armi ed una per i concorrenti al corso del Servizio automobilistico, nelle quali i concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 9 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base alla media dei voti riportati negli esami stessi.

A parità di media saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 12.

Il Comando dell'Accademia militare provvederà alla formazione delle graduatorie di merito e le rimetterà, in doppio esemplare, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), per l'approvazione.

Dette graduatorie saranno corredate dei verbali della Commissione esaminatrice, delle domande e dei documenti relativi a ciascun concorrente.

Art. 13.

Ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie, il Comando dell'Accademia militare provvederà per le opportune partecipazioni ai concorrenti nonchè a regolare la presentazione all'Istituto di quelli tra essi da ammettere ai corsi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante la loro permanenza in Accademia, il trattamento previsto dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1957
Registro n. 42 *Esercito, foglio n.* 75. — Massimo

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Topografia con elementi di geodesia

1ª Tesi. — Unità di misura: Misure lineari Misure angolari e loro trasformazione. Richiami di ottica geometrica: Riflessione Rifrazione Prismi triangolari Prismi quadrangolari Sistemi diottrici centrali Proprietà cardinali Ingrandimento lineare ed ingrandimento angolare Casi dei mezzi estremi identici Sistemi convergenti e sistemi divergenti.

Lenti Diversi tipi di lenti Costruzioni grafiche Lenti infinitamente sottili Formule di Huygens e di Newton Ingrandimento.

Sistemi diottrici composti Determinazione grafica ed analitica degli elementi cardinali di un sistema diottrico composto da due elementi noti Caso dei mezzi estremi identici Sistema telescopico Potere rifrangente; diottria Aberrazioni.

2ª Tesi. — Rappresentazione del terreno Forma e dimensioni terrestri. Le forme: Topografica, fisica e geometrica della Terra Il geoide L'ellissoide terrestre Descrizione planimetrica della Terra.

Elementi dell'ellissoide Curvatura in un punto dell'ellissoide Verticali in un punto Arco di geodetica Reticolato geografico.

Coordinate geografiche di un punto terrestre nelle ipotesi sferica, geoidica ed ellissoidica Orientamento rispetto al meridiano Altitudine: Considerazioni sulle superfici di livello.

La geodesia e i suoi principali problemi Misura della Terra Risultati conseguiti.

Limiti nel campo geodetico Limiti nel campo topografico Planimetria ed altimetria.

3ª Tesi. — Elementi di geodesia Nozioni varie: Richiamo di cognizioni preliminari Il geoide L'ellissoide di riferimento Deviazione della verticale Coordinate astronomiche e geodetiche Altitudine di un punto; calcolo della correzione ortometrica Orientamento rispetto al meridiano Problemi della geodesia.

L'ellisse meridiana Calcolo dei raggi principali di curvatura in un punto dell'ellissoide Rettificazione di archi di meridiano e di parallelo.

Le geodetica Triangolo geodetico La sfera locale - Teorema di Cavalieri Teorema di Legendre.

Trasporto delle coordinate geografiche e dell'azimut lungo una geodetica Sviluppi di Legendre Convergenza dei meridiani Coordinate geodetiche polari e rettangolari; loro relazioni Relazioni fra coordinate geodetiche rettangolari e coordinate geografiche: problemi connessi.

Calcolo delle quote - Correzioni per la curvatura terrestre e per la rifrazione atmosferica.

Determinazione delle costanti ellissoidiche.

Rete geodetica: Triangolazione geodetica - Fasi del rilevamento di una rete geodetica.

Triangolazione topografica numerica di raffittimento: Impianto di una rete di raffittimento Operazioni preliminari (di tavolino) - Operazioni preparatorie (di campagna e di tavolino) Operazioni di triangolazione (di campagna e di tavolino) - Documenti finali.

4ª Tesi. — Nozioni di cartografia: sistemi di proiezione - Fondamento dei sistemi Classifica dei sistemi secondo il modo di costruzione, le caratteristiche della proiezione ed il numero dei centri di proiezione.

Proiezioni prospettiche, (generalità) Proiezioni per sviluppo Coniche pure Coniche modificate: esame di alcuni tipi Policoniche Cilindriche pure Cilindriche modificate: esame di alcuni tipi Proiezioni policentriche.

5ª Tesi. — Rappresentazione planimetrica del terreno: scale di proporzione Scale numeriche concrete ed astratte Scale grafiche semplice e ticoniche Errore grafico probabile Misure delle distanze sulla carta Classifica delle carte.

Segni convenzionali. Quadrettatura delle carte.

La grande carta d'Italia al 100.000. Levate al 25.000 ed al 50.000 Formazione della Carta al 100.000 Studio e lettura delle carte.

6ª Tesi. — Rappresentazione altimetrica del terreno: Metodi di rappresentazione Pendenza Scarpa. Piani quotati Caratteristiche e problemi relativi Triangolo di pendenza. Curve di livello Caratteristiche del metodo Problemi di pendenza Esame del terreno attraverso un piano a curve di livello Scale clivometriche Costruzione di un piano a curve di livello. Tratteggio Caratteristiche del metodo. Lumeggiamento Caratteristiche del metodo Lumeggiamento a luce zenitale Lumeggiamento a luce obliqua Lumeggiamento a luce zenitale modificata. Tinte ipsometriche.

7ª Tesi. — Compensazione degli errori di osservazione Generalità e problemi della teoria relativa. Osservazioni di rette Principio della media Scostamento medio Errore medio Errore medio della media Esattezza Errore temibile Errore relativo. Funzione di quantità direttamente osservate. Osservazioni di diverso peso: media ponderata Relazioni relative all'errore medio. Osservazioni mediate. Osservazioni condizionate.

L'esame orale della durata massima di 30' verterà su tre tesi estratte a sorte una tra la 1ª e la 3ª, una tra la 4ª e la 5ª, una tra le rimanenti.

Analisi algebrica

1ª Tesi. — *Nozioni preliminari.* Numero reali Potenze e logaritmi Formula del binomio Uso del simbolo Rappresentazione geometrica dei numeri reali Proprietà degli insiemi numerici Il numero *e*.

2ª Tesi. — *Generalità sulle funzioni di una variabile.* Definizione e classificazione Diagrammi cartesiani Estremi variazioni; inversione Diagrammi di funzioni elementari.

Limiti e continuità. Limiti all'infinito Teoremi sui limiti Primi limiti fondamentali Limiti al finito Altri limiti fondamentali Confronto di infinitesimi ed infiniti Asintoti di diagrammi cartesiani Continuità Punti singolari di funzioni continue.

3ª Tesi. — *Derivate e differenziali* Definizione di derivata Incrementi e differenziali Derivate di funzioni elementari Regole di derivazione Quadro delle derivate fondamentali.

4ª Tesi. — *Teoremi del calcolo differenziale e applicazioni.* Massimi e minimi definizione Teoremi di Rolle e del valor medio 1° metodo per la determinazione dei massimi e dei minimi Derivate successive: formule di Taylor e di Mac Laurin Concavità; flessi 2° metodo per la determinazione dei massimi e dei minimi Regole dell'Hospital Derivate di punti e vettori; vettore tangente a una linea Piano e cerchio osculatori ad una linea.

5ª Tesi. — *Primi elementi di calcolo integrale.* Integrazione grafica e meccanica L'integrazione come operazione inversa della derivazione Integrali fondamentali e regole di integrazione Calcolo di alcuni integrali notevoli Lunghezza di un arco di curva. Area piana descritta da un segmento variabile Volume di un solido.

6ª Tesi. — *Funzioni di più variabili.* Funzioni di punto Derivate parziali Incrementi e differenziali; piano tangente a una superficie Derivazione di funzioni composte Formula di Taylor; massimi e minimi Funzioni omogenee Funzioni implicite di una variabile Altri casi di funzioni implicite.

7ª Tesi. — *Determinanti ed equazioni lineari.* Determinanti: Definizione e proprietà fondamentali Determinanti: regole di sviluppo Sistemi di equazioni lineari Determinanti funzionali (o Iacobiani).

8ª Tesi. — *Numeri complessi.* Vettori di un piano e numeri complessi Potenze e radici di numeri complessi Le equazioni algebriche nel campo complesso Esponenziali e logaritmi nel campo complesso Funzioni circolari nel campo complesso; funzioni iperboliche.

9ª Tesi. — *Serie numeriche.* Generalità Serie a termini positivi; assoluta convergenza Serie a termini di segno alterno Serie a termini complessi.

10ª Tesi. — *Approssimazione e interpolazione.* Uso della formula dell'incremento finito Uso delle formule di Taylor e Mac Laurin Interpolazione lineare Formule di Lagrange Formule empiriche.

Risoluzione grafica e numerica di equazioni. Risoluzione grafica Procedimento dicotomico Metodo di Newton (o delle tangenti) Metodo di falsa posizione (o delle corde) Equazioni algebriche: metodo di Graffe.

L'esame orale, della durata massima di 30' verterà su tre tesi estratte a sorte: una tra la 1ª e la 3ª; una tra la 4ª e la 6ª; una tra le rimanenti.

Geometria analitica con elementi di proiettiva

1ª Tesi. — *Introduzione alla geometria analitica del piano.* Componenti di un vettore parallelo ad un piano Coordinate cartesiane di un punto del piano Parametri direttori di una retta del piano Equazioni di una retta nel piano.

2ª Tesi. — *Studio analitico delle coniche.* Definizione di conica Nozione di diametro con un lato ad una data direzione Classificazione delle coniche: coniche a centro e parabole Nozione di assi di una conica a centro e riduzione a forma conica dell'equazione di una conica a centro Nozione di asse e vertice di una parabola e riduzione a forma conica dell'equazione di una parabola Proprietà focali e diametrali delle coniche a centro e della parabola Proprietà caratteristiche dell'ellisse, dell'iperbole e della parabola.

3ª Tesi. — *Elementi di geometria analitica dello spazio.* Componenti di un vettore generico Coordinate cartesiane di un punto dello spazio Parametri direttori di una retta e di un piano Equazioni di un piano ed equazioni di una retta Sfera Cenni sulla quadriche.

4ª Tesi. — *Il calcolo vettoriale.* Notizie di vettore ed operazioni elementari sui vettori: somma di vettori prodotto di un numero per un vettore, prodotto scalare, prodotto vettoriale, prodotto misto.

5ª Tesi. — *Cenni sulle coordinate polari nel piano e nello spazio.* Equazione polare di una linea Spirale di Archimede e spirale iperbolica Equazioni polari delle coniche.

Linee piane algebriche. Nozione di ordine di una linea piana algebrica Punti impropri di una linea piana algebrica Comportamento di una linea piana algebrica nell'intorno di una suo punto: punto regolare, punto doppio, punto triplo Studio di alcune linee piane algebriche.

6ª Tesi. — *Cenni di geometria differenziale delle linee.* Nozione di tangente, normale, principale; formule di Frenk - Applicazioni allo studio differenziale dell'elica.

7ª Tesi. — *Introduzione alla geometria proiettiva.* Nozione di un punto improprio, di retta impropria, di un piano improprio Definizioni di appartenenza di un punto, retta e piano (propri o impropri) Rappresentazione analitica degli elementi impropri Classificazione delle forme geometriche Coordinate proiettive omogenee nelle forme e rette di un piano Coordinate proiettive omogenee nelle forme di prima specie.

8ª Tesi. — *Corrispondenze proiettive tra forme di prima specie.* Definizione analitica di proiettività Modo di individuare una proiettività Proiettività costruite mediante operazioni di proiezione e sezione Proprietà metriche della prospettività Proiettività tra forme specie sovrapposte e ricerca degli elementi uniti Nozione in involuzione e sue proprietà fondamentali Costruzioni di involuzioni Nozioni di birapporto Proiettività e birapporti.

9ª Tesi. — *Generazione proiettiva delle coniche.* Punti impropri di una conica Teorema di Steiner e sue applicazioni - Teorema di Pascal e sue applicazioni Proiettività tra coniche Involuzione tra coniche.

10ª Tesi. — *Corrispondenze proiettive tra forme di seconda specie.* Definizione analitica di omografia tra due piani punteggiati o tra due piani rigati Modo di individuare un'omografia - Proprietà fondamentali delle omografie Omologia e sue proprietà Definizione analitica di reciprocità tra un piano punteggiato e un piano rigato Nozione di polarità Involuzione di punti coniugati di una polarità Proprietà fondamentali delle polarità uniformi (antipolarità) Proprietà fondamentali delle polarità non uniformi Costruzione di polarità.

L'esame orale, della durata massima di 30' verterà su tre tesi estratte a sorte: una tra la 1ª e la 3ª, una tra la 4ª e la 6ª; una tra le rimanenti.

Fisica sperimentale.

1ª Tesi — *Introduzione.*

Leggi, ipotesi, teorie fisiche Misure di grandezza Errori di misura.

Misure fondamentali: lunghezze, angoli, volumi, tempi, forze, masse.

Cenno sui vettori.

2ª Tesi — *Meccanica del punto e del corpo rigido.*

Cinematica. Moto di un punto Moti rettilinei più importanti Moto curvo Composizione dei movimenti di un punto Moto armonico e moto circolare Composizione di moti armonici e di moti circolari Moti periodici e stroboscopio Battimenti; Modulazione Cenno sulla cinematica dei corpi rigidi.

3ª Tesi — *Statica.* Forze, generalità sull'attrito.

Campi di forza Linea, tubo e flusso di forza Campi solenoidali Campi conservativi Potenziale Energia potenziale Campo uniforme Campi di forza centrali Forze coulombiane e newtoniane Teorema di Gauss.

Statica del punto libero.

4ª Tesi — Punti vincolato e reazione dei vincoli.

Corpo rigido libero Forze parallele Centro di gravità e baricentro Coppie Cenno al problema generale Momento di una forza.

Equilibrio di un corpo rigido vincolato.

Il principio dei lavori virtuali.

5ª Tesi — *Dinamica.* La legge della dinamica del punto Indipendenza delle azioni simultanee Quantità del moto, impulso e loro momenti Forze interne ed esterne Teorema delle quantità del moto Energia Teorema delle forze vive Energia potenziale Conservazione dell'energia.

Moto sul piano inclinato Attrito radente Cono di attrito. Urto.

6ª Tesi — Dinamica del moto armonico Pendolo semplice Oscillazioni libere, forzate; risonanza.

Dinamica dei corpi rigidi Momento d'inerzia Le leggi del moto per corpi rigidi girevoli intorno ad un asse.

Pendolo composto.

Rotolamento Attrito volvente.

Campo delle forze centrifugate in una ruota Assi liberi Giroscopio e sue proprietà.

7ª Tesi — *Meccanica dei corpi deformabili.* Cenni sulla costituzione della materia.

Elasticità Elasticità di compressione uniforme, di scorrimento.

I casi pratici elementari di elasticità Legge di Hooke Energia e oscillazioni elastiche Anomalie elastiche dei corpi reali Elasticità nei cristalli.

Diffusione ed altri fenomeni molecolari.

Statica dei fluidi Le leggi della statica dei fluidi pesanti.

8ª Tesi — Liquido pesante in rotazione Centrifugazione. Tensione superficiale Capillarità.

Misura delle pressioni nei fluidi in quiete Barometri Manometri Dinamica dei fluidi Teorema di Bernouilli e applicazioni Influenza degli attriti Regime di Poiseuille Viscosimetri Moti dei corpi nei fluidi Attrito del mezzo.

9ª Tesi — *Acustica.*

Propagazione delle onde elastiche Energia propagandata per onde Interferenza Riflessione, onde stazionarie e risonanza.

Propagazione nello spazio Principi di Huygens Riflessione e rifrazione delle onde.

Vibrazioni libere nei corpi elastici Generatori di onde elastiche Ricevitori Risuonatori Misure di intensità sonore Analisi dei suoni Registrazione dei suoni.

Il campo sonoro indefinito Problemi di acustica tecnica.

10ª Tesi — *Calore.*

Temperatura e quantità di calore Trasformazioni, cicli Isoterme Adiabatiche Isobare Equazioni di stato Caso di gas perfetti.

Termometria.

Gas reali Dilatazione dei liquidi e dei solidi Solidificazione, fusione, sublimazione.

11ª Tesi. — Calorimetri e calori specifici Calori latenti Propagazione del calore.

Termodinamica. Il principio dell'equivalenza Primo principio della termodinamica Energia interna Applicazione del primo principio ai gas perfetti.

Ciclo di Carnot compiuto da un gas perfetto Postulato di Clasius Teorema di Carnot.

12ª Tesi — Secondo principio della termodinamica Deduzioni fondamentali del secondo principio Cenni sull'equilibrio termodinamico.

Applicazioni della termodinamica.

Cenni sulla teoria cinematica dei gas perfetti: caso dei gas reali Produzione degli alti vuoti Pompe pneumatiche molecolari.

L'esame orale, della durata massima di 30' verterà su tre tesi estratte a sorte, una tra la 1ª e la 4ª, una tra la 5ª e l'8ª; una tra le rimanenti.

p. *Il Ministro* Bosco

(5945)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di vice segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 28 maggio 1957, col quale è stato bandito un concorso interno per esami a venti posti di vice-segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Vista la lettera 26 luglio 1957, con la quale il Ministero delle finanze autorizza lo svolgimento delle prove scritte del concorso predetto, presso il Palazzo degli esami nei giorni 18 e 19 novembre 1957 (aula *C*);

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso interno a venti posti di vice segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto Ministeriale 7 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 28 maggio 1957, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4 (aula *C*), nei giorni 18 e 19 novembre 1957, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1957

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1957
Registro n. 3, *foglio n.* 390. — Galeani

(5996)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinvio delle prove scritte del concorso a sei posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1957, sono state rinviate a data da destinarsi le prove scritte del concorso pubblico a sei posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile già fissate per i giorni 21, 22, 23 e 24 ottobre.

(5992)

Rinvio delle prove scritte del concorso a centosessanta posti di ingegnere in prova del Genio civile

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1957, sono state rinviate a data da destinarsi le prove scritte del concorso pubblico a centosessanta posti di ingegnere in prova del Genio civile, già fissate per i giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre.

(5993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinvio delle prove scritte del concorso a ventisei posti di vice geometra in prova del Genio civile

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1957, sono state rinviate a data da destinarsi le prove scritte del concorso pubblico a ventisei posti di vice geometra in prova del Genio civile già fissate per i giorni 14, 15 e 16 novembre.

(5994)

Rinvio della prova scritta del concorso a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1957, è stata rinviata a data da destinarsi la prova scritta del concorso pubblico a trentaquattro posti di allievo sorvegliante idraulico in prova già fissata per il giorno 13 novembre.

(5995)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti n. 17473 in data 6 giugno 1957, con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1955 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;
Vista la deliberazione n. 272 in data 15 luglio 1957 della Giunta municipale di Cento, con la quale il dott. Baroni Edgardo è stato dichiarato rinunciatario d'ufficio alla nomina al posto di medico condotto di quel capoluogo;
Vista la prefettizia n. 22974 del 25 luglio 1957, con la quale il dott. Giannotti Celestino, assegnato alla condotta medica di San Biagio d'Argenta, è stato interpellato per l'eventuale nomina al posto anzidetto;
Considerato che il dott. Giannotti ha esplicitamente rinunciato, con apposita dichiarazione, alla condotta anzicennata;
Vista la prefettizia n. 28132 del 15 settembre 1957, con la quale è stato interpellato per la condotta medesima, secondo il prescritto ordine della graduatoria e delle preferenze, il dott. Alberti Alberto;
Vista la lettera del 25 settembre 1955, con cui il predetto ha dichiarato di accettare la condotta;
Attesa la necessità di attribuire tale condotta, resasi vacante, al dott. Alberti Alberto;
Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alberti Alberto è dichiarato vincitore della condotta medica di Cento (Capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 16 ottobre 1957

Il prefetto: BELLISARIO

(5967)

PREFETTURA DI BERGAMO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1957, pari numero, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1955;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del professor Pietro Stazzi, membro della Commissione, che ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni di salute;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845;

Decreta:

Il prof. Ennio Seren, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano, è nominato membro della Commissione suddetta in sostituzione del prof. Pietro Stazzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bergamo, addì 17 ottobre 1957

Il prefetto: ARIANO

(5963)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.